



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

23 APR 2015 N.

192 e vi rimarrà per 10 giorni

consecutivi fino al

- 3 MAG 2015

RACCOLTA GENERALE

Anno **2015**

n. 164

AREA 2^ CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

n. 28 del 21 aprile 2015

OGGETTO: Sospensione cautelare di dipendente per procedimento penale

In data 21 aprile 2015, nella Residenza Municipale, su proposta del funzionario Dott.ssa Francesca Capriulo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott.ssa Francesca Capriulo

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/10/2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014 - 2016;
- dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 per gli Enti Locali è stato differito al 31/05/2015, giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 (G.U. Serie Generale n. 67 del 21/03/2015) e che, quindi, in base all'art. 163, comma 3, TUEL D.L.gs. n. 267/2000, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto l'art. 4 della legge 97/2001 a mente del quale *“nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'art. 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato”*;

Visto il verbale dell'ufficio di disciplina, trasmesso alla sottoscritta in data 08 aprile 2015;

Preso atto della allegata sentenza n. 657/14, pronunciata dal Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, in data 30 aprile 2014, con la quale il dipendente F.P. matricola 990 è stato condannato ad anni due di reclusione con pena sospesa e non menzione, per il reato di cui all'art. 319 c.p.;

Considerato che questa fattispecie di reato rientra tra quelli elencati all'art. 3, comma 1, della Legge 97/2001;

Ritenuto che, pertanto, nel caso di specie, ricorrono gli estremi per l'applicazione della sospensione cautelare in caso di procedimento penale, così come disciplinato dall'art. 5 del CCNL 11 aprile 2008;

Visto l'art. 55-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 69 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visto i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

D E T E R M I N A

- 1 – di applicare la “sospensione cautelare in caso di procedimento penale” di cui all'art. 5 del C.C.N.L. stipulato in data 11 aprile 2008, nei confronti del dipendente F.P. matricola 990;
- 2 - di dare atto che al dipendente sospeso dal servizio saranno corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato;
- 3 - che nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l'imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario;

4 – che la sospensione perderà efficacia se per il fatto sarà successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato;

5 – di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato, all'U.P.D. ed al Responsabile del servizio "Servizi alla persona, cultura e pubblica istruzione".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_ F.to Dott.ssa Francesca Capriulo

Timbro

L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li, 22 aprile 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Francesca Capriulo

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 22 aprile 2015

Il Capo Area/resp. proc.
F.to Dott.ssa Francesca Capriulo